

CONTRATTO DI APPALTO A SEGUITO DELLA GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE RILASCIO DI BUONI PASTO (CARTACEI O DI DIVERSO TIPO) PER I DIPENDENTI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC).

L'anno 2013, del mese di _____, il giorno _____, in Roma,

TRA

la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (codice fiscale n. 80021670585), rappresentata dal Dott. Walter Anedda, domiciliato per la carica presso la Sede in Roma, Via Mantova, 1 (di seguito per brevità anche "*Cassa*")

E

la _____, con Sede legale in _____, Via _____, capitale sociale € _____ (_____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, Partita I.V.A. _____, rappresentata da _____, nata/o a _____ il ___/___/19___, in qualità di Legale Rappresentante della _____ (di seguito per brevità anche "*Fornitore*");

di seguito congiuntamente anche le "*Parti*"

PREMESSO CHE

- a seguito di procedura ristretta urgente (CIG: _____) indetta dal Consiglio di Amministrazione della *Cassa* il _____ 2012, è stato affidato il servizio oggetto del presente Contratto a favore della _____, come da comunicazione della *Cassa* al *Fornitore* del _____, protocollo n.: _____;
- la _____ dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e relativi allegati, nonché dal Bando di gara, dalla Lettera d'Invito, e dalla offerta presentata in sede di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta medesima;

- che la _____ ha consegnato alla *Cassa* tutta la documentazione descritta negli atti di gara;

tutto ciò premesso, tra le *Parti* come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)

1.1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ivi inclusi il Bando di gara, la Lettera d'Invito e l'offerta tutta presentata dal *Fornitore*, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2) Le *Parti* espressamente accettano, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, comprese quelle di natura tecnica, contenute nel Bando di gara, nella Lettera d'Invito e nell'offerta tutta presentata dal *Fornitore*, ove non espressamente richiamate nel presente Contratto, anche qualora le stesse siano migliorative rispetto alle norme contenute nel presente Contratto.

1.3) L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del Contratto medesimo, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- c) dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207 e s.m.i.;
- d) dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive integrazioni;
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 2

(Oggetto e luogo della prestazione)

2.1) La *Cassa* affida alla _____ (*Fornitore*), che accetta, il servizio sostitutivo di mensa mediante il rilascio di buoni pasto – in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - per il proprio personale dipendente, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Bando di gara, nella Lettera d'Invito ed in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto e nell'offerta tutta presentata dalla _____ i quali, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne formano parte integrante e inscindibile. Il servizio ha ad oggetto una fornitura stimata, in via indicativa, in circa 30.500 buoni pasto l'anno del valore nominale di € 7,00.

Si precisa che, ad oggi, tale valore nominale ammonta ad € 7,00 (Euro sette/00) in forza del d.l. n. 95 del 2012.

2.2) Il luogo di esecuzione del servizio al precedente comma 2.1) è presso la Sede della *Cassa* sita in Roma, Via Mantova, 1.

Articolo 3

(Durata dell'appalto)

3.1) La durata dell'appalto è fissata in anni 5 (cinque) e decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Non sono previsti rinnovi taciti.

3.2) Alla scadenza prevista, qualora se ne presentasse l'esigenza e al solo scopo di non pregiudicare la continuità del servizio, l'appalto potrà essere prorogato dalla *Cassa*, alle stesse condizioni, per il periodo di tempo ritenuto necessario al completamento della procedura di aggiudicazione del nuovo appalto.

Articolo 4

(Corrispettivi)

4.1) Il corrispettivo unitario del servizio relativo alla fornitura di buoni pasto ammonta al valore nominale di € 7,00 (Euro sette/00), oltre IVA 4%, al netto del ribasso percentuale offerto dalla _____ in sede di gara; pertanto il corrispettivo complessivo stimato relativo alla fornitura dei buoni pasto per cinque anni di durata del contratto sarà di complessivi € _____ (euro _____/____) oltre IVA 4%, salvo quanto previsto nei due successivi commi 4.2) e 4.3).

4.2) La *Cassa* avrà il diritto di ottenere nel corso del rapporto contrattuale l'emissione di buoni pasto di valore nominale rispettivamente maggiore o minore rispetto a quello indicato nel bando di gara. In tal caso il *Fornitore* sarà tenuto ad applicare il medesimo ribasso rispetto al valore nominale del buono offerto in sede di gara.

4.3) La *Cassa* avrà il diritto di ridurre o aumentare il numero di buoni pasto ordinati rispetto al numero stimato in via indicativa nel bando di gara e nella lettera d'invito in conseguenza della variazioni relative all'orario di lavoro e/o al numero dei propri dipendenti aventi diritto ad usufruire del servizio sostitutivo di mensa.

4.4) Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

4.5) Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel suddetto corrispettivo contrattuale.

4.6) Il corrispettivo contrattuale è stato determinato autonomamente dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile a prescindere da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea.

4.7) Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato e ciò anche in deroga all'art. 1664 del codice civile.

Articolo 5

(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

5.1) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il *Fornitore* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

5.2) Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5.3) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5.4) Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5.5) La *Cassa*, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente, opera una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato al *Fornitore* solo dopo che il predetto Ispettorato dichiara cessata la situazione di inadempienza. In questa ipotesi il *Fornitore* stesso non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento.

5.6) Il *Fornitore* si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della *Cassa*, di aver adempiuto: (i) al versamento dei contributi previdenziali ai competenti enti di previdenza e assistenza, per la tutela della invalidità, la vecchiaia, per la tutela contro la tubercolosi, la disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ogni altra tutela prevista obbligatoriamente per legge; (ii) al pagamento delle retribuzioni in misura non inferiore a quelle previste dal Contratto collettivo di lavoro e all'erogazione di prestazioni eventualmente dovute per conto di enti previdenziali (assegni familiari ecc.).

Articolo 6

(Obblighi e adempimenti a carico del *Fornitore*)

6.1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi in modo onnicomprensivo remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 4, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione del contratto.

6.2) Il *Fornitore* si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso in modo onnicomprensivo remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4 ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della *Cassa*, assumendosene ogni relativa alea.

6.3) Il *Fornitore* rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla *Cassa* e/o da terzi autorizzati.

6.4) Il *Fornitore* si obbliga:

- a consegnare entro 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta da parte della *Cassa* la quantità ordinata di buoni pasto del valore nominale di € 7,00, numerati progressivamente, intestati alla CNPADC e raccolti in blocchetti tascabili (se cartacei) ovvero collocati su supporto magnetico od informatico, nonché aventi i requisiti specificatamente indicati nell'art. 285 del D.P.R. n. 207/2010;
- ad assicurare, altresì, il diritto alla consumazione del pasto ai dipendenti della *Cassa* da esercitarsi mediante consegna (materiale o virtuale/informatica) del buono pasto ad uno degli esercizi convenzionati con il *Fornitore* stesso;
- a garantire che gli alimenti e le bevande forniti ai fruitori siano di qualità e quantità corrispondenti al valore nominale del buono e del tutto identici per qualità e varietà e quantità a quelli forniti alla clientela ordinaria, a parità di prezzo;
- ad applicare le condizioni economiche risultanti dalla gara (medesimo ribasso percentuale) anche in caso di variazione del valore nominale del buono pasto richiesto dalla *Cassa*;
- a rimborsare il prezzo dei buoni pasto scaduti, a fronte della loro restituzione, entro 30 giorni dalla richiesta da parte della *Cassa*;

- a rimborsare, entro tre mesi dalla richiesta della *Cassa*, il prezzo dei buoni pasto non utilizzati, in possesso della *Cassa* o dei suoi dipendenti, successivamente alla scadenza del contratto e in caso di interruzione del servizio, a fronte della loro restituzione.

6.5) Il *Fornitore* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e disposizioni, tecniche ed operative, relative all'esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla *Cassa*.

6.6) Il *Fornitore* si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla *Cassa* di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

6.7) In caso di grave inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedenti commi, la *Cassa*, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 136 del d. lgs. n. 163/2006.

Articolo 7

(Responsabilità)

7.1) Il *Fornitore* è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Articolo 8

(Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali)

Il *Fornitore* si impegna, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Contratto:

- a) a confezionare i pacchi contenenti i blocchetti di buoni pasto cartacei in modo da garantirne l'integrità e a recapitarli presso la sede della *Cassa*;
- b) a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto nel presente Contratto e negli atti di gara;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla *Cassa*;
- d) manlevare la *Cassa* per tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto;

Articolo 9

(Fatturazione e pagamenti)

9.1) Le *Parti* espressamente concordano che il pagamento del corrispettivo, di cui al precedente articolo 4, sarà effettuato dalla *Cassa* in favore del *Fornitore* al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della relativa fattura, previo comunque:

- puntuale riscontro delle attività rese ed oggetto di fatturazione;
- verifica della regolarità contributiva da comprovare mediante l'invio del DURC in corso di validità;
- acquisizione della dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 rilasciata da codesta Società, circa il rispetto di tutte le norme in tema di assicurazioni sociali ed obbligatorie, dell'avvenuta corresponsione alle maestranze dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e del corretto adempimento in tema di versamento IVA e ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

La fattura dovrà riportare: il totale dei buoni consegnati; il numero di matricola iniziale e finale dei buoni consegnati; il controvalore totale risultante dal numero dei buoni consegnati moltiplicato per il loro corrispettivo unitario.

9.2) Ai fini del rispetto delle disposizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 10, il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente dedicato n. _____ intestato al *Fornitore* presso _____ codice IBAN _____.

9.3) Il *Fornitore* prende altresì atto che la *Cassa* non corrisponderà interessi moratori, qualora l'eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili alla *Cassa*.

9.4) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla *Cassa* le eventuali variazioni circa le coordinate di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 10

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

10.1) Il *Fornitore* assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

10.2) In caso di subappalto, il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad inserire, nei contratti conclusi con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale questi ultimi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata l. n.

136/2010 e s.m.i. L'affidatario si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione alla *Cassa* dell'inadempimento del subappaltore agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

10.3) Le *Parti* convengono che il presente Contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in tutti i casi in cui le transazioni, anche relative al subappalto, siano state eseguite senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse.

Articolo 11

(Penali)

11.1) In caso di mancata, ritardata o irregolare consegna dei buoni pasto ordinati così come di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni richiesti, l'affidatario si impegna ad effettuare una nuova fornitura, come da ordine, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione della rilevazione delle circostanze di cui sopra, senza addebitare costi aggiuntivi alla CNPADC, e lo stesso sarà assoggettato al pagamento di una penale pari al 2% (due per cento) del valore di acquisto dei buoni oggetto di mancata, ritardata o irregolare consegna, per ogni giorno di ritardo o mancata regolarizzazione dei buoni oltre i 7 (sette) giorni di tolleranza, da onorare mediante emissione di una nota di credito.

La *Cassa* si riserva la facoltà di risolvere il Contratto quando il ritardo nella consegna dei buoni pasto superi i trenta gironi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ovvero quando l'importo totale delle penali applicate per il ritardo superi il 10% del corrispettivo complessivo del Contratto.

11.2) Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che dessero luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati per iscritto e comunicati dal delegato della *Cassa* al responsabile del *Fornitore*; il responsabile del *Fornitore* dovrà comunicare, in ogni caso per iscritto, le proprie deduzioni al delegato della *Cassa* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di condivisione a giudizio della *Cassa*, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

11.3) Salva la facoltà della *Cassa* di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15, qualora il *Fornitore* risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti ai sensi dei precedenti artt. 6 e 8, verranno applicate penali da Euro ad Euro per ciascun inadempimento a seconda della gravità dello stesso. Tali penali potranno essere applicate all'esito delle verifiche ispettive e controlli come definiti nel successivo art. 15.

11.4) La *Cassa* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al *Fornitore* medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 15, od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

11.5) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 12

(Cauzione e Assicurazioni)

12.1) A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal *Fornitore*, alla stipula del presente Contratto, il *Fornitore* medesimo consegna alla *Cassa* la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. n. 163/2006, pari ad un importo di € _____ (euro _____/00).

12.2) Tale cauzione, da prestarsi nella forma del contratto autonomo di garanzia, identificata dalla polizza n. _____ emessa da _____, escutibile senza eccezioni del garante a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della *Cassa* a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l'escussione per l'applicazione delle penali.

12.3) La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della *Cassa* verso il *Fornitore*, a

seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e su istanza scritta del *Fornitore*.

12.4) Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla *Cassa*.

12.5) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la *Cassa* si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

12.6) I documenti citati nel presente articolo sono allegati al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 13

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

13.1) Spese (anche di redazione e copia), oneri, bolli, imposte e tasse inerenti al contratto, comprese quelle relative agli atti ed alle formalità necessarie alla sua eventuale registrazione, esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché tutte le imposte e tasse presenti e future, sono a totale carico del *Fornitore*.

13.2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

Articolo 14

(Riservatezza)

14.1) Il *Fornitore* ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto.

14.2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale consegnato dalla *Cassa* o predisposto dalla stessa in esecuzione del presente Contratto.

14.3) L'obbligo di cui al comma 17.1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

14.4) Il *Fornitore*, nell'esecuzione del presente Contratto, si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori tutta la normativa in materia di privacy, protezione dei dati personali e, in particolare, le norme di cui D. Lgs. n. 196/2003 e i regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

14.5) Il *Fornitore* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza e protezione anzidetti.

14.6) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la *Cassa* ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il *Fornitore* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla *Cassa* e ai terzi.

14.7) Il *Fornitore* si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni contenute o inerenti i documenti o gli atti cartacei o elettronici consegnati dalla *Cassa*.

Articolo 15

(Risoluzione)

15.1) Ai sensi dell'art. 136 del d. lgs. n. 163/2006, in caso di grave inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dalla *Cassa* a mezzo raccomandata a/r per porvi rimedio, la medesima *Cassa* ha la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto nonché di procedere nei confronti del *Fornitore* per il risarcimento del danno.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'affidatario sarà tenuto al risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti dalla *Cassa* per effetto della risoluzione stessa, con facoltà per quest'ultima di rivalersi anche su eventuali crediti dell'affidatario e di

incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale di ammontare equivalente.

15.2) In ogni caso, si conviene che la *Cassa* potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la difformità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal *Fornitore* nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) grave inadempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Bando di gara, nella Lettera d'Invito e nell'offerta tutta del *Fornitore*;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della *Cassa*, ai sensi del precedente articolo 12;
- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la *Cassa*, ai sensi del successivo articolo 16;
- e) negli altri casi di cui agli articoli 10 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 11 (Penali), 14 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del Contratto), 19 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione).

Con riferimento alle ipotesi di cui alle lett. a) e b), in particolare, la *Cassa* si riserva di espletare verifiche ispettive e controlli in ordine alla effettiva consistenza numerica della rete di esercizi convenzionati ed alla sua conformità rispetto agli impegni assunti nei propri confronti dal *Fornitore* e, in caso di loro esito negativo, si riserva di risolvere il contratto; a tal fine, la soglia minima di conformità è determinata nel 90% del numero complessivo di esercizi convenzionati dichiarati in sede di offerta, escluse da tale soglia di tolleranza le ipotesi di scostamento imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo dell'aggiudicatario provvisorio.

In particolare, nell'ambito di tali verifiche ispettive e controlli, la *Cassa* si riserva di verificare che il *Fornitore* continui ad onorare, per tutta la durata del servizio, l'impegno alla costituzione della rete di esercizi convenzionati, anche mediante esame degli accordi di convenzionamento conclusi con gli esercenti.

La *Cassa*, inoltre, si riserva di procedere alla verifica di tali accordi, vagliando la documentazione prodotta dal *Fornitore* (a titolo esemplificativo e non esaustivo, controllando l'esistenza e le caratteristiche degli esercizi ed il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara, nonché appurando la conformità a quanto richiesto dalla documentazione di gara per la distribuzione territoriale degli stessi, l'assenza di duplicazioni) nonché svolgendo ispezioni dirette presso gli esercizi convenzionati, ferma restando la facoltà per il *Fornitore* di modificare o sostituire gli esercizi convenzionati nel corso dell'esecuzione del servizio, purché tali modifiche o sostituzioni non abbiano un impatto rilevante sui livelli di prestazione dello stesso e con onere per il *Fornitore* di presentare il rendiconto, con cadenza almeno trimestrale, circa le variazioni intervenute nella rete di esercizi convenzionati.

La *Cassa*, inoltre, si riserva di svolgere ispezioni dirette presso gli esercizi convenzionati, anche mediante indagini ispettive a campione, al fine di appurare il corretto adempimento degli impegni assunti dal *Fornitore* in ordine alla rete di esercizi convenzionati.

La *Cassa* si riserva, altresì, di procedere ad effettuare controlli a campione direttamente sugli esercenti convenzionati, allo scopo di verificare il rispetto dei termini di pagamento da parte del *Fornitore* e, in caso di loro esito negativo, si riserva di risolvere il contratto; a tal fine, la soglia minima di conformità è determinata nel rispetto dei termini di pagamento in relazione al 95% dei buoni effettivamente utilizzati, salva la dimostrazione, da parte del *Fornitore*, che l'eventuale mancato ossequio degli impegni contrattuali assunti è imputabile a circostanze eccezionali e con la precisazione che eventuali contestazioni in merito ad alcuni buoni pasto presentati all'incasso non potranno costituire valida giustificazione per il ritardo nel rimborso dei buoni pasto non oggetto di contestazione.

15.3) Indipendentemente dall'applicazione delle penali, in tutti i casi di risoluzione, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La *Cassa* avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del Contratto in danno del *Fornitore*.

Articolo 16

(Brevetti industriali e diritti d'autore)

16.1) Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Il *Fornitore*, pertanto, si impegna a tenere indenne e manlevare la *Cassa*, cooperando inoltre con quest'ultima, qualora la stessa *Cassa* subisca una qualsiasi azione legale intentata o minacciata da terzi sulla base del presupposto che un testo, un disegno, un marchio, un brevetto, un'opera, un servizio o un prodotto offerto dal *Fornitore* in sede di gara o concepito, elaborato, sviluppato o realizzato nell'esecuzione del presente Contratto, e conseguentemente utilizzato dalla *Cassa*, violi diritti di terzi in genere, ivi inclusi diritti di brevetto, di proprietà industriale ed intellettuale e/o cagioni un pregiudizio a terzi.

In questa ipotesi, la *Cassa* è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

16.2) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti promossa nei confronti della *Cassa*, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per la parte di fornitura eseguita.

16.3) Il *Fornitore* si impegna a rimborsare alla *Cassa* qualsiasi danno o spesa, compresi onorari e spese legali o per consulenza di altra natura, che quest'ultima possa aver sopportato (a) in conseguenza di decisioni di corti o collegi arbitrali o in forza di transazioni relative alle predette rivendicazioni e pretese di terzi, (b) per ottenere dai terzi aventi il diritto di disporre la facoltà di continuare ad usare il testo, il disegno, il marchio, il brevetto, l'opera, il servizio o il prodotto in questione ovvero di sostituirlo o modificarlo per renderne lecito l'uso da parte della *Cassa*.

Articolo 17

(Divieto di cessione del Contratto)

17.1) È fatto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto.

17.2) È fatto, altresì, divieto al *Fornitore* di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

17.3) In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedenti commi 17.1 e 17.2, la *Cassa*, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 18

(Consenso al trattamento dei dati)

Il *Fornitore* presta il consenso al trattamento dei dati da parte della *Cassa*, ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

I dati forniti dal *Fornitore* partecipanti saranno trattati, in maniera non automatizzata e nel rispetto delle disposizioni dettate dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per la gestione del servizio.

Al *Fornitore* spettano i diritti di cui all'articolo 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia.

Articolo 19

(Antimafia e condizione particolare di risoluzione)

19.1) Il *Fornitore* prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione del *Fornitore*, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

19.2) Il *Fornitore* si impegna a comunicare immediatamente alla *Cassa*:

- a) l'eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente Contratto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi

del *Fornitore* stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;

- b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;
- c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla conferente legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

19.3) Il *Fornitore* prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il Contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della *Cassa* di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

19.4) Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* e da quanto risultante dalle informazioni antimafia prefettizie; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la *Cassa* avrà la facoltà di incamerare la cauzione, salvo restando il diritto della *Cassa* al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 20

(Condizione risolutiva)

Il presente Contratto è risolutivamente condizionato al positivo espletamento di tutte le verifiche previste dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nonché alla prestazione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa di cui al precedente articolo 15.

Articolo 21

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma, li _____ 2013

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a
favore dei Dottori Commercialisti

“Fornitore”

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di Legale Rappresentante della
_____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di
tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il *Fornitore* dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 (Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici), Articolo 2 (Oggetto e luogo della prestazione), Articolo 3 (Durata appalto), Articolo 4 (Corrispettivi), Articolo 5 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 6 (Obblighi e adempimenti a carico del *Fornitore*), Articolo 7 (Responsabilità), Articolo 8 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 10 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 11 (Penali), Articolo 12 (Cauzione e Assicurazioni), Articolo 13 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 14 (Riservatezza), Articolo 15 (Risoluzione), Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto), Articolo 18 (Consenso al trattamento dei dati), Articolo 19 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione), Articolo 20 (Condizione risolutiva), Articolo 21 (Foro competente).

Roma, _____ 2013

“Il *Fornitore*”
